



Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010

[D.R. 723/2020 del 19 maggio 2020 - Modifiche](#)

[D.R. 1285/2019 del 25 luglio 2019 - Emanazione](#)

Titolo 1 Norme generali

Articolo 1 Ambito di operatività

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della carta europea dei ricercatori, nonché del codice etico della comunità universitaria pisana, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Articolo. 2 Richieste delle strutture

1. Ciascun dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale, richiede al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di prima e seconda fascia.
2. La richiesta del dipartimento è approvata con delibera del relativo Consiglio adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto; alla relativa discussione e deliberazione non può presenziare chi ne sia personalmente interessato, anche in riferimento a coniuge, convivente, parenti o affini entro il quarto grado.
3. Nella proposta del dipartimento dovrà inoltre essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:
 - a. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, c. 9, della Legge 230/2005;
 - b. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, c. 1 o c. 4, della Legge 240/2010;
 - c. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 240/2010.
- 3-bis. Il dipartimento può ricorrere, entro i limiti temporali previsti dall'art. 24, c. 6, della Legge 240/10 e successive proroghe, alla procedura di chiamata di cui allo stesso art. 24, c. 6, solo eccezionalmente e dando conto, nella delibera, degli specifici motivi a supporto di tale determinazione.
4. abrogato;
5. La delibera del dipartimento debitamente motivata deve contenere:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) la sede di servizio;
 - c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto, specificando il macrosettore di appartenenza;
 - d) l'eventuale specificazione di un profilo mediante l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, con particolare riferimento alla tipologia di impegno didattico e scientifico;

f) abrogato;

f-bis) eventuale previsione dello svolgimento di una prova didattica con esclusione per il candidato che sia già professore ordinario o associato in università italiane, o abbia svolto negli ultimi tre anni attività didattica frontale non inferiore a 36 ore annue, nel settore concorsuale o nel/i settore/i scientifico disciplinare/i se indicato/i nel bando, in corsi di laurea o laurea magistrale presso atenei italiani.

g) le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente comma 3;

h) eventuale previsione di svolgimento di attività assistenziale in convenzione.

5-bis) Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo:

1) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;

2) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, con riferimento alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio o insegnamenti svolti in lingua estera.

Titolo 2

Copertura mediante procedura selettiva (art. 18, commi 1 e 4, Legge n. 240/2010)

Articolo 3

Procedure selettive

1. La procedura selettiva è svolta dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione e previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito web di Ateneo, nell'Albo Ufficiale Informatico e su quelli del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

2. Il bando deve contenere:

a) il numero dei posti messi a bando;

b) la fascia per la quale è richiesto il posto;

c) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;

d) la sede di servizio;

e) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto, specificando il macrosettore di appartenenza;

f) l'eventuale specificazione di un profilo mediante l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;

f-bis) eventuale previsione dello svolgimento di una prova didattica con esclusione per il candidato che sia già professore ordinario o associato in università italiane, o abbia svolto negli ultimi tre anni attività didattica frontale non inferiore a 36 ore annue, nel settore concorsuale o nel/i settore/i scientifico-disciplinare/i se indicato/i nel bando, in corsi di laurea o laurea magistrale presso atenei italiani.

g) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere con particolare riferimento alla tipologia di impegno didattico e scientifico;

h) il termine e le modalità di presentazione delle domande in modalità telematica;

i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;

l) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni non inferiore a dodici che il candidato dovrà trasmettere, per quanto possibile, in modalità telematica;

m) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la commissione dovrà attenersi;

n) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;

o) l'eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;

p) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, e l'indicazione dei titoli di studio richiesti per lo svolgimento di tale attività.

Articolo 4 Commissione giudicatrice

1. La commissione è nominata dal Rettore, con decreto pubblicato sul sito web di Ateneo, nell'Albo Ufficiale Informatico.

2. Per la selezione di professori associati la commissione è formata da tre componenti; per la selezione di professori ordinari la commissione è formata da cinque componenti. In entrambi i casi, i membri della commissione sono individuati tra professori di prima fascia secondo quanto disposto dai commi successivi. I membri esterni all'Università di Pisa devono essere docenti in servizio presso atenei anche stranieri, purché tali docenti siano di elevata qualificazione scientifica e appartenenti ad un ruolo equivalente al professore di prima fascia.

3. I componenti della commissione devono essere professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione o, nel caso di componenti in servizio presso atenei stranieri, attivi in ambito corrispondente al settore concorsuale. In mancanza, possono essere professori appartenenti al relativo macro settore. In ogni caso, almeno un membro deve appartenere a ciascuno dei settori scientifico disciplinari eventualmente previsti nel bando.

3-bis. Il Consiglio di dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo di professore associato può, in alternativa:

a) proporre la nomina nella commissione di un componente e di un supplente, interni o esterni all'Università di Pisa, nonché di una rosa di quattro nominativi esterni all'Università di Pisa tra i quali effettuare il sorteggio dei restanti due membri;

b) proporre una rosa di otto nominativi esterni all'Università di Pisa tra i quali effettuare il sorteggio di tutti i membri della commissione e di un supplente.

In tutti i casi di cui sopra, tra i professori esterni all'Università di Pisa proposti dal dipartimento per la formazione della commissione non possono esservi due o più professori in servizio nel medesimo ateneo.

In ogni caso, solo uno dei membri effettivi della commissione nominata può essere interno all'Università di Pisa.

3-ter. Il Consiglio di dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo di professore ordinario può, in alternativa:

a) proporre la nomina nella commissione di due componenti e di un supplente, nonché di una rosa di sei nominativi esterni all'Università di Pisa tra i quali effettuare il sorteggio dei restanti tre membri;

b) proporre la nomina nella commissione di un componente, interno o esterno, all'Università di Pisa e di un supplente, nonché di una rosa di otto nominativi esterni all'Università di Pisa tra i quali effettuare il sorteggio dei restanti quattro membri;

c) proporre una rosa di dodici nominativi esterni all'Università di Pisa tra i quali effettuare il sorteggio di tutti i membri della commissione e di un supplente.

In tutti i casi di cui sopra, tra i professori esterni all'Università di Pisa proposti dal dipartimento per la formazione della commissione non possono esservi più di due professori in servizio nel medesimo ateneo.

In ogni caso, solo uno dei membri effettivi della commissione nominata può essere interno all'Università di Pisa

3-quater. Nei casi di cui ai commi *3-bis* e *3-ter*, qualora venisse meno il numero legale di componenti effettivi, in mancanza di supplente, il Consiglio di dipartimento provvede a individuare una rosa di tre nominativi tra cui effettuare il sorteggio del nuovo componente. La delibera del senato, previo parere del Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo comma *3-sexies*, disciplina anche le modalità del sorteggio in caso di rinuncia del nuovo componente.

3-quinquies. La specificazione di quanto prescritto dai commi 2 e 3 deve risultare dalla delibera del Consiglio di dipartimento contenente la proposta di cui ai commi *3-bis* e *3-ter*.

3-sexies. Le operazioni di sorteggio sono effettuate dagli uffici della Direzione personale secondo modalità deliberate dal senato, previo parere del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, devono essere adottate modalità di sorteggio che assicurino la presenza di almeno un membro appartenente a ciascuno dei settori scientifico disciplinari eventualmente previsti nel bando.

3-*septies*. Salvo motivata impossibilità, al fine di promuovere pari opportunità di genere, le modalità di composizione della commissione devono garantire alle donne la possibilità di ricoprire almeno un terzo dei posti di componente di commissione.

4. La commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.

5. Le commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i membri e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

6. I commissari in ruolo presso atenei italiani devono essere in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alle commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico prescritti dalla normativa statale.

7. Nella nomina della commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità, di conflitto di interessi previste dalla disciplina statale e dal codice etico della comunità universitaria pisana. Prima dell'avvio della valutazione, i commissari sono tenuti a dichiarare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse con gli altri commissari e con i candidati.

8. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale che consentano comunque il collegamento simultaneo di tutti i membri.

9. Non può essere nominato membro di commissione un professore che abbia già rivestito due volte nello stesso anno solare la carica di commissario nelle procedure selettive per il reclutamento di professori ordinari, professori associati e ricercatori dell'Università di Pisa. Per i settori di ridotta consistenza numerica, il Consiglio di dipartimento può motivatamente estendere detto limite ad un massimo di tre volte nell'anno solare.

Articolo 5

Candidati

1. Alle selezioni possono partecipare:

a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro settore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;

c) professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;

d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

1-*bis*. Nel caso di procedure vincolate alla chiamata di soggetti nelle condizioni di cui all'art. 18, c. 4, della legge 240/2010, l'ammissione è limitata a coloro che nell'ultimo triennio solare antecedente la data del bando non abbiano prestato servizio presso l'Università di Pisa, né siano stati ivi titolari di assegni di ricerca o iscritti a corsi di studio.

2. Abrogato.

3. Resta fermo quanto previsto dal codice etico della comunità universitaria pisana, con riferimento in particolare alla disciplina del conflitto d'interessi.

Articolo 6

Modalità di svolgimento delle procedure

1. Le commissioni, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individuano i candidati idonei a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, all'esito di una valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati.

2. La valutazione avviene sulla base delle procedure e dei criteri predeterminati dalla commissione, anche in riferimento alle modalità di svolgimento dell'eventuale prova didattica, durante la prima riunione della stessa e resi noti ai candidati precedentemente alla valutazione attraverso la pubblicazione sul sito web di Ateneo, nell'Albo Ufficiale Informatico; tali criteri dovranno essere stabiliti tenuto conto degli standard qualitativi previsti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344.
3. Ove prevista, la valutazione dell'attività assistenziale in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il/i settore/i oggetto della selezione. Sono valutati la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta, nonché eventuali indicatori quantitativi dell'attività medesima.

Articolo 7 Termini del procedimento

1. Le commissioni concludono i propri lavori entro due mesi dal decreto di nomina del Rettore.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
3. Il Rettore, qualora riscontrasse irregolarità nello svolgimento della procedura, con provvedimento motivato invia gli atti alla commissione, assegnando ad essa un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici e pubblicati sul sito web di Ateneo, nell'Albo Ufficiale Informatico.

Articolo 8 Chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura di cui agli articoli precedenti, entro due mesi dall'approvazione degli atti, il Consiglio di dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato prescelto fra gli idonei. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori ordinari e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori associati.
2. Il dipartimento può non procedere alla chiamata solo con delibera, assunta con la maggioranza assoluta di cui al comma 1, adeguatamente motivata in relazione ai sopravvenuti impedimenti imprevedibili ed eccezionali, che si sostanzino in casi di forza maggiore, caso fortuito o altre ipotesi di impossibilità derivanti da provvedimenti autoritativi.
3. Qualora il dipartimento non rispetti il comma 2 del presente articolo, ferme restando le responsabilità sancite dall'ordinamento, il medesimo, nei due anni successivi alla approvazione degli atti, non può richiedere la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale oggetto del bando ovvero, se previsto, unicamente per il/i medesimo/i settore/i scientifico disciplinare/i per il/i quale/i si è svolta la procedura.

Titolo 3 Procedura valutativa (art. 24, c. 5, Legge n. 240/2010)

Articolo 9 Modalità di svolgimento della procedura

1. Nei casi previsti dall'art. 24, c. 5, riguardanti la chiamata nel ruolo di professore associato di ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett. b), i dipartimenti, entro i sei mesi precedenti la scadenza del contratto, avviano alla valutazione ciascun titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240/2010. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi previsti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344.

2. Sul sito web di Ateneo, nell'Albo Ufficiale Informatico, viene pubblicato un avviso di avvio della procedura.
3. Abrogato.
4. Abrogato.
5. Abrogato.
6. La commissione di valutazione, nominata con decreto rettorale, pubblicato sul sito web di Ateneo, nell'Albo Ufficiale Informatico, è composta da tre professori di prima fascia anche tutti in servizio presso l'Università di Pisa, proposti dal Consiglio di dipartimento e appartenenti al settore scientifico disciplinare se previsto nell'avviso, altrimenti al settore concorsuale o al macro settore oggetto della procedura. Salvo motivata impossibilità, al fine di promuovere l'effettiva parità di genere, deve essere riservato alle donne almeno un terzo dei posti di componente di commissione.
7. Prima dell'avvio della valutazione, i commissari sono tenuti a dichiarare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse con gli altri commissari e con il candidato.
8. La valutazione avviene sulla base delle procedure e dei criteri predeterminati dalla commissione durante la prima riunione della stessa e resi noti al candidato prima dalla valutazione; tali criteri devono essere stabiliti in conformità agli standard qualitativi previsti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344.
9. La procedura deve concludersi almeno un mese prima della scadenza del contratto.

Articolo 10 Chiamata

1. Il Consiglio di dipartimento, con delibera approvata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione di cui all'art. 9.

Titolo 4 Procedura valutativa e selettiva (art. 24, c. 6, Legge 240/2010)

Articolo 11 Modalità di svolgimento della procedura

1. Nei casi previsti dall'art. 24, c. 6, riguardanti le chiamate nel ruolo di professore associato e di professore ordinario, di ricercatori di ruolo e di professori associati afferenti alla struttura che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240/2010, il Consiglio di dipartimento sottopone a valutazione tutti gli abilitati in servizio nell'Ateneo nel settore concorsuale per il quale è stato richiesto il posto dal Dipartimento, e che ne abbiano fatto richiesta a seguito di avviso pubblicato sul sito web di Ateneo, nell'Albo Ufficiale Informatico.
2. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi previsti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344, nonché tenendo conto degli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura.
3. Qualora vi sia un unico candidato in possesso dei requisiti di cui al comma 1, si applica quanto previsto dal precedente art. 9.
4. Qualora vi sia più di un candidato in possesso dei requisiti di cui al comma 1, si adotta una procedura di valutazione, di tipo comparativo, effettuata da una commissione formata da tre componenti, di cui almeno uno esterno, proposti dal Consiglio di dipartimento ed individuati tra professori di prima fascia. I membri esterni all'Università di Pisa devono essere docenti in servizio presso atenei anche stranieri, purché tali docenti siano di elevata qualificazione scientifica e appartenenti ad un ruolo equivalente al professore di prima fascia.
5. Per le modalità di formazione della commissione si applica l'art. 4, con esclusione dei commi 2, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies; in ordine alla modalità di svolgimento della procedura, si applica l'art. 6.

Articolo 12 Chiamata

1. Il dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato individuato a seguito della procedura, a seconda dei casi valutativa o selettiva di cui all'art. 11. La delibera recante la proposta di chiamata è adottata dal Consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

Titolo 5 Chiamata - Esclusioni

Articolo 13 Esclusione dalla chiamata

1. Non possono essere chiamati, con riferimento a tutte le procedure di chiamata di cui al presente Regolamento, coloro i quali abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento che richiede l'attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Titolo 6 Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza Covid-19

Art. 14 Disciplina temporanea per lo svolgimento a distanza della prova didattica

1. L'eventuale prova didattica prevista dal presente Regolamento si svolge a distanza, in modalità telematica, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica, emanato con D.R. n. 517/2020 del 13 marzo 2020 e successive modifiche.
2. La prova di cui al precedente comma si svolge in forma orale attraverso piattaforme per videoconferenza messe a disposizione dell'Ateneo, in grado di assicurare il collegamento simultaneo tra i membri della Commissione e ciascun candidato, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, a tutela della riservatezza. Di ciò deve essere dato atto nel verbale.
3. È vietato effettuare l'audio/video registrazione della prova da remoto attraverso le piattaforme informatiche utilizzate. È inoltre vietato a chiunque diffonderne l'audio/video registrazione effettuata con strumenti diversi dalla piattaforma.
4. Deve essere garantita la pubblicità della prova attraverso invito di tutti gli eventuali candidati tramite link all'evento. Deve essere altresì permesso il collegamento alla seduta telematica anche a qualunque terzo che richieda di assistervi accedendo al link all'evento, pubblicato nella pagina <https://www.unipi.it/index.php/concorsi-gare-e-bandi> del sito di Ateneo nella sezione pertinente.
5. All'inizio della seduta d'esame viene fornito il link a mezzo del quale ciascun candidato presente è invitato a collegarsi singolarmente in un'apposita aula virtuale con il Presidente e/o il Segretario della Commissione per essere identificato visivamente mediante esibizione da remoto di un documento di identità in corso di validità. Di tale identificazione deve essere dato atto nel verbale.
6. Terminato lo svolgimento della prova, per consentire di procedere alle valutazioni di competenza, il Presidente deve interrompere il collegamento con chiunque non sia membro della Commissione.
7. Il presente articolo si applica alle procedure che sono sospese alla data della sua entrata in vigore e a quelle bandite successivamente, fino a nuova data stabilita con decreto rettorale in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica nel Paese.